

COMITATO PER LA DIFESA DELLE BEVERE E DEL FIUME LAMBRO



20836 Capriano di Briosco (MB) - Via Garibaldi, 4 - tel/fax 0362 915359
C.F. 91069530151 - info@comitatobevere.org - www.comitatobevere.org



1999 "vent'anni insieme per l'ambiente fluviale" 2019

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10/09/2019

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 21,00 presso la sede dell'Associazione in via Garibaldi, 4 Capriano di Briosco si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello statuto dell'Associazione per adeguarsi alla legge riforma del terzo settore del 27/12/2018

A norma dell'articolo 7.11 l'assemblea nomina presidente il Sig. Tullio Muraro il quale, dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Maria Rosa Rigamonti.

Compiuto l'accertamento di cui sopra il presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea delibera all'unanimità la modifica dello statuto proposto e da mandato al segretario di espletare tutte pratiche necessarie.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l'assemblea viene sciolta alle ore 22,00.

IL SEGRETARIO

Maria Rosa Rigamonti

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Tullio Muraro

Capriano di Briosco 10/09/2019



Amici delle Bevere e del Lambro



Gruppo Amici delle Bevere e del Lambro



comitato bereve



comitato bereve

Associazione volontaria riconosciuta con decreto Presidente Giunta Regionale del 16.02.2001

Dal 2014 Associazione di Promozione Sociale - 5x1.000: n. 91069530151

ANNO 2012 - ADESIONE AL CONTRATTO DI FIUME LAMBRO SETTENTRIONALE



UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il 27/09/19
al n° 3528 mod. 3 con esatte
€ ZERO ... esente ...

Su delega del Direttore Provinciale
Paola Alifan
L'ADDETTO
Annunziata Chiavelli



Compiuto l'accertamento di cui sopra il presidente prende la parola per illustrare i punti posti
L'assemblea delibera all'unanimità la modifica dello statuto proposto e da mandare al segretario di
regolare tutte le procedure necessarie.
Non essendo più presente su cui decidere è il presidente che decide di sospendere la
presente vertenza. L'assemblea viene sciolta alle ore 12.00.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

IL SEGRETARIO

Tullio Murato

Maria Rosa Rigamonti

Tullio Murato

Maria Rosa Rigamonti

Capitano di Brisco - 10/09/2019

STATUTO
"Comitato per la difesa delle Bere e del fiume Lambro-APS"
Associazione di promozione sociale

Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita l'Associazione di promozione sociale -APS denominata "Comitato per la difesa delle Bere e del fiume Lambro-APS" detta brevemente "Comitato Bere" e di seguito chiamata "Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Briosco (MB) e può costituire sedi secondarie.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.6 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2
Finalità e attività

2.1. L'Associazione è autonoma e apartitica, non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

In particolare l'Associazione intende favorire il risanamento e la protezione di tutte le acque di superficie del bacino idrografico del Lambro e delle Bere. L'intensità e l'eterogeneità delle fonti di degrado richiedono un approccio severo, su basi scientifiche interdisciplinari, per il raggiungimento di obiettivi di buona qualità, in sintonia con le disposizioni normative di recente promulgazione.

Articolo 3
Attività di interesse generale

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: (indicare le attività di interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017)

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);)

3.2 In particolare l'associazione si propone di fare il rilievo e l'analisi delle differenti componenti di alterazione, l'identificazione e la tutela delle fasce fluviali, delle ultime sorgenti pulite e dei corridoi ecologici da salvaguardare.

Compito del Comitato è quello di promuovere presso gli Enti competenti le necessarie azioni di risanamento e salvaguardia per una effettiva rivalorizzazione dei corsi d'acqua e per la tutela degli habitat ripariali che possono ancora recuperare una significativa valenza ecologica.

Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

Attività di monitoraggio ed intervento

- Attività di monitoraggio, rilievo ed analisi delle fonti di inquinamento delle acque e di tutto ciò che altera l'equilibrio naturale e l'ecosistema degli ambiti fluviali e lacustri;

- Attività di partecipazione a tavoli tecnici promossi dai Comuni, Province e Regione Lombardia per i PGT, VIA, VAS, o per altre attività (es. Contratto di Fiume della Regione Lombardia), con osservazioni e proposte progettuali anche alternative;



- Adesione a convenzioni con Enti Pubblici/Privati per incarichi di progettazione ed esecuzione di interventi legati ai nostri scopi statutari (monitoraggio, rilievo, recupero e miglioramento degli ambiti fluviali), avvalendosi di professionalità interne al Comitato od esterne;

- Attività di denuncia presso la Magistratura ambientale di atti gravi di inquinamento e degrado ambientale.

Attività di divulgazione e formazione

- Promozione delle nostre iniziative sul territorio con convegni, riunioni, assemblee aperte ad Enti Pubblici, cittadinanza, centri di ricerca ed altre istituzioni;

- Attività di formazione ambientale per tutti gli aderenti al Comitato, siano essi soci, sostenitori e simpatizzanti, avvalendosi di professionisti interni od esterni con profilo legato alle nostre attività ambientali;

- Attività di educazione ambientale nelle scuole di qualsiasi livello e grado, pubbliche o private, sui temi del recupero fluviale, dell'inquinamento, delle dinamiche idrogeologiche, del ripristino della vegetazione, studi zoologici e di risanamento delle acque;

- Attività editoriale con produzione di pubblicazioni (articoli, libri, studi, depliant) prodotti in proprio o con il patrocinio ed i contributi di Enti pubblici/privati;

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 4

Criteri ammissione associati

4.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

4.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

4.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

4.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.

4.6 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

4.7 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.8 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione; il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

4.9 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

Articolo 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

5.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la



comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

5.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

5.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

5.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6

Diritti e doveri degli associati

6.1 Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stesso;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti, agli atti e dei libri sociali dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

6.2 Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

6.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

7.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

7.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Garanti.

7.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

7.4 Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale;

7.5 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione;



Articolo 8

L'Assemblea degli associati

8.1 L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

8.3 La convocazione può essere anche su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

8.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

8.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

8.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

8.7 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite fax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.9 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti.

8.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.11 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

8.12 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

8.13 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

9.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 11 (undici) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9.3 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.



o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.4 Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

9.5 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

9.6 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

9.7 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

9.8 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

9.9 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

9.10 I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Articolo 10 Il Presidente

10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 11 Collegio dei Garanti

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.



11.2 Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bonet aequo* e senza formalità di procedure

Articolo 12

Il Patrimonio sociale

12.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

12.2 Le entrate economiche dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- corrispettivi da soci e famigliari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 12

Il Bilancio

12.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

12.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

12.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

12.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

12.5 E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.

12.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 13

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

13.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

13.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.



13.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 14
Disposizioni finali

14.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

